

(N. 1910)

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(SPADOLINI)

e dal Ministro della Sanità

(ALTISSIMO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(ANDREATTA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 MAGGIO 1982

Conversione in legge del decreto-legge 21 maggio 1982, n. 272, concernente proroga degli incarichi del personale non di ruolo delle unità sanitarie locali

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 2 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, convertito, con modificazioni, nella legge 26 gennaio 1982, n. 12, ha disposto la proroga degli incarichi del personale precario delle unità sanitarie locali fino al termine di trenta giorni dall'emanazione del decreto ministeriale sui concorsi di assunzione, previsto dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, ed emanato il 30 gennaio 1982.

Alla scadenza di quest'ultimo termine (1° marzo 1982) il Governo, in relazione al disegno di legge contestualmente predisposto

per una organica disciplina transitoria per l'inquadramento diretto in ruolo del predetto personale precario, e in attesa dell'attivazione da parte delle Regioni del nuovo sistema concorsuale previsto dal citato decreto ministeriale 30 gennaio 1982, emanò il decreto-legge 16 marzo 1982, n. 76, per la protrazione degli incarichi predetti al 30 giugno 1982, disponendo, altresì, modalità transitorie per i concorsi da espletare nel 1982 fino all'attivazione uniforme del nuovo ordinamento concorsuale.

Il disegno di legge per la conversione in legge del citato decreto-legge veniva presen-

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tato al Senato il 17 marzo 1982 (A.S. 1829) e, dopo la sua approvazione con modificazioni, era trasmesso alla Camera dei deputati il 20 aprile 1982 (A.C. 3347). La Camera, dopo averlo ulteriormente modificato, lo restituitiva al Senato il 13 maggio successivo (A.S. 1829-B); senonchè, l'esigenza prospettata dalla 12<sup>a</sup> Commissione del Senato di approfondire le modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento non ne ha consentito la conversione in legge nel termine costituzionale.

Sussistendo le motivazioni di necessità e di urgenza che giustificarono il decreto-legge 16 marzo 1982, n. 76, il Governo ha ora proposto con il presente decreto una nuova disciplina concernente sia la protrazione degli incarichi in questione fino al 30 novembre 1982 — recependo sul punto l'orientamento del Parlamento (art. 1) — sia disposizioni sulle modalità transitorie per i concorsi da espletare nell'anno 1982 (articolo 2).

Il decreto-legge, inoltre, contiene una nuova disposizione (art. 3) volta a dettare, in

via di straordinaria urgenza, una più congrua disciplina temporale per l'applicazione uniforme, su tutto il territorio, dell'articolo 12, terzo comma, della legge 26 aprile 1982, n. 181. Questa, entrata in vigore il 27 aprile 1982, ha disposto, con il predetto articolo, la partecipazione degli assistiti alla spesa delle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio effettuate sia presso ambulatori e strutture pubbliche che presso laboratori e gabinetti privati convenzionati.

Peraltro, l'obiettivo difficoltà di una contestuale attivazione degli adempimenti necessari per l'applicazione della legge fin dalla sua entrata in vigore, impone l'inderogabile esigenza di consentire, nelle sole Regioni ove sono emerse difficoltà attuative, la dilazione del termine anzidetto fino a quello del 1° giugno 1982.

\* \* \*

Il decreto viene ora presentato al Parlamento ai fini della conversione in legge.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 21 maggio 1982, n. 272, concernente proroga degli incarichi del personale non di ruolo delle unità sanitarie locali.

*Decreto-legge 21 maggio 1982, n. 272, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 24 maggio 1982.*

---

**Proroga degli incarichi del personale non di ruolo delle unità sanitarie locali**

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità ed urgenza di garantire la continuità di prestazioni nelle unità sanitarie locali da parte del personale incaricato, nonché di dettare norme transitorie ai fini della partecipazione degli assistiti alla spesa sulle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro;

**EMANA**

il seguente decreto:

**Articolo 1.**

Il termine massimo degli incarichi di cui al primo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, convertito dall'articolo 1 della legge 26 gennaio 1982, n. 12, è fissato al 30 novembre 1982.

**Articolo 2.**

I posti d'organico vacanti dei ruoli sanitario, professionale, tecnico e amministrativo, di posizione funzionale apicale o di posizione funzionale intermedia, esclusi quelli di aiuto e vicedirettore sanitario occupati alla data di entrata in vigore del presente decreto ai sensi del precedente articolo 1, sono conferiti, fermo quanto disposto dall'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 26 gennaio 1982, n. 12, limitatamente al 1982, mediante concorsi banditi ed espletati anche per più

unità sanitarie locali con le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130; i requisiti di ammissione, le prove di esame, i titoli valutabili, i criteri di valutazione e le commissioni giudicatrici sono disciplinati dal decreto ministeriale 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 22 febbraio 1982. Resta fermo il disposto dell'articolo 166, primo comma, del decreto ministeriale 30 gennaio 1982 anzidetto.

Le regioni indicano, entro il 30 novembre 1982, i concorsi da espletare con le procedure previste dal decreto ministeriale 30 gennaio 1982.

Le disposizioni del precedente articolo 1 e del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche al personale degli enti e degli istituti di cui agli articoli 41, secondo comma, e 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

#### Articolo 3.

Il termine di cui all'articolo 12, terzo comma, della legge 26 aprile 1982, n. 181, è prorogato fino al 1° giugno 1982 per le regioni e province autonome nelle quali non sia stata attivata la partecipazione degli assistiti alla spesa sulle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio.

#### Articolo 4.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in applicazione delle norme del decreto-legge 16 marzo 1982, n. 76.

#### Articolo 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la sua conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1982

PERTINI

SPADOLINI — ALTISSIMO — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA